

TRIBUNALE DI BOLOGNA

RICORSO EX ART. 22, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nell'interesse della società

Gaggio Tech S.r.l. in liquidazione (di seguito menzionata anche come “**Società**” o “**Gaggio Tech**”) con sede in Gaggio Montano (BO), Località Casona n. 1066, codice fiscale e p. iva 12316920961, pec gaggio-tech@legalmail.it; in persona del liquidatore Dott. Mattia Berti nato a Bologna (BO) il 31/05/1968 (C.F. BRTMTT68E31A944P), domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Francesco D'Angelo (C.F. DNGFNC69E18D612J, PEC francesco.dangelo@firenze.pecavvocati.it), Eugenia Tognocchi (C.F. TGNGNE80R57G999U, PEC eugeniatognocchi@pec.avvocati.prato.it) e Pier Luigi Monari Sardè (C.F. MNRPLG72L31A944U, PEC pl.monari@ordineavvocatibopec.it) i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai loro rispettivi indirizzi di posta certificata, elettivamente domiciliata presso e nel loro studio, sito in 40121 Bologna, Via Ugo Bassi 7, come da procura rilasciata *ex art.* 83 c.p.c. ed allegata al presente atto, da intendersi apposta in calce allo stesso.

PREMESSO CHE

- (a) In data 18 giugno 2025, la società Gaggio Tech, quale imprenditore commerciale, ha chiesto al segretario generale della Camera di Commercio di Bologna la nomina di un esperto indipendente, di cui agli artt. 12 e ss., D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (di seguito “**CCII**”) (**doc. 1**);
- (b) la Commissione preposta presso la Camera di Commercio ha nominato il Dott. Dante Loris Romeo (C.F. RMOD'IL78D27E885Y - PEC: loris.romeo@studioromeo.eu) quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 CCII (l'“**Esperto**”). L'Esperto ha accettato l'incarico in data 26 giugno 2025 (**doc. 2**);
- (c) sin dall'avvio della composizione negoziata, la Società ha intrapreso e fattivamente coltivato le interlocuzioni con tutti i creditori volte dapprima ad un confronto sul progetto di piano di

risanamento (il “**Progetto di Piano**” - **doc. 3**), trasmesso contestualmente all’accesso al procedimento in questione, e successivamente alla rinegoziazione dell’indebitamento in coerenza con le previsioni della manovra finanziaria racchiuse nel piano aggiornato (il “**Piano**” - **doc. 3bis**), sulla base degli elementi acquisiti nel corso della CNC (specie in termini di offerte di acquisto, come si vedrà), nonché dell’assestarsi delle prospettive concernenti le entrate e le uscite finanziarie (v. più dettagliatamente *infra* par. 6);

- (d) il Piano – come già il relativo Progetto – prevede, in estrema sintesi: (i) la continuità indiretta del Ramo Lamiera (come *infra* definito), mediante affitto e successiva vendita, al fine di preservare i valori aziendali e salvaguardare i posti di lavoro; (ii) la dismissione degli *asset* residui non funzionali alla continuità; (iii) il sostegno del socio Tecnostamp Triulzi Group s.r.l. (“**Tecnostamp**”);
- (e) prima dell’accesso alla composizione negoziata, la Società, al precipuo fine di preservare il valore del proprio ramo d’azienda - avente ad oggetto la lavorazione della lamiera, la verniciatura a polveri epossidiche e la realizzazione di assiemaggi complessi (“**Ramo Lamiera**”) - l’ha concesso in affitto con atto dell’11 aprile 2025 (v. più dettagliatamente *infra*, **doc. 4**) a Minifaber s.p.a. (“**Minifaber**”), per la durata di 12 mesi; tale contratto è stato rinnovato di ulteriori 12 mesi solo una volta sopraggiunta l’offerta di acquisto avente ad oggetto il medesimo ramo e l’immobile ove è esercitata l’impresa (v. *infra*);
- (f) con comunicazione del 12 marzo 2026, per l’appunto, Minifaber ha formulato un’offerta irrevocabile d’acquisto del Ramo Lamiera e dell’immobile ove è svolta l’attività d’impresa (la “**Proposta di Acquisto**” - **doc. 5**);
- (g) in data 19 maggio 2026, Minifaber ha prestato la propria disponibilità ad anticipare il versamento di circa euro 400 mila sulla rateazione del prezzo indicato nella Proposta di Acquisto, su richiesta della Società, a condizione che la Composizione Negoziata si concluda con esito positivo e che si sia già perfezionato l’atto di cessione del Ramo Lamiera e del relativo immobile (**doc. 5bis**);
- (h) sulla base della Proposta di Acquisto, la Società ha avviato le opportune procedure competitive volte al reperimento di proposte migliorative. In particolare, dalla data dell’8 aprile 2026 e fino al 10 maggio 2026, la Società, con il supporto dei propri *advisor* legali e finanziari, ha provveduto a pubblicare l’invito ad offrire seguenti piattaforme: Portale Vendite Pubbliche (PVP) ⁽¹⁾,

⁽¹⁾https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4559202

intribunale.net ⁽²⁾, ivgbologna.it ⁽³⁾, Asta Giudiziaria ⁽⁴⁾, Fallcoaste ⁽⁵⁾, Gobid ⁽⁶⁾, Confindustria ⁽⁷⁾, Aste Tribunali del Sole 24 Ore ⁽⁸⁾; inoltre, in data 22 aprile 2026 si è provveduto alla pubblicazione sui quotidiani Il Sole24ORE e sul Resto del Carlino, edizione Emilia Romagna. Tali sollecitazioni di mercato non hanno avuto seguito, sicché l'offerta di Minifaber è risultata aggiudicataria del Ramo Lamiera e del relativo immobile (**doc. 5ter**);

- (i) atteso che la Proposta di Acquisto risulta condizionata a che la cessione avvenga in deroga degli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., e che il prossimo **21 giugno 2026** scadrà l'incarico dell'Esperto, già prorogato ai sensi dell'art. 17, comma 7 CCII (**doc. 6**), la Società, con il presente atto, svolge istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII,
- (j) per completezza, si segnala che, durante tutto l'arco della composizione negoziata, la Società non ha richiesto l'applicazione di misure protettive né la concessione di misure cautelari.

Quanto sopra premesso, con il presente atto, la Gaggio-Tech s.r.l. in liquidazione chiede di essere autorizzata ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCI, a cedere il Ramo Lamiera, con esclusione della responsabilità solidale in deroga alla disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c. e in applicazione dell'art. 14, comma 5**bis**, D.Lgs. 472/1997 (come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87), in conformità alla Proposta di Acquisto ricevuta da Minifaber s.p.a., in quanto coerente con il Piano, funzionale alla continuità aziendale e idonea a garantire la migliore soddisfazione dei creditori. Si richiede altresì che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa comunque avvenire anche prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1-bis, CCII.

Ciò, per i motivi che seguono.

⁽²⁾ <https://www.intribunale.net/dettaglio-altro/-/mobile/2134/2468/4>

⁽³⁾ <https://www.ivgbologna.it/inserzioni/manifestazione-di-interesse-gaggio-tech-srl-immobile-e-ramo-dazienda-relativo-alla-lavorazione-lamiera-verniciatura-e-assemblaggio-situato-a-gaggio-1332622>

⁽⁴⁾ <https://www.astagiudiziaria.com/inserzioni/manifestazione-di-interesse-gaggio-tech-srl-immobile-e-ramo-dazienda-relativo-alla-lavorazione-lamiera-verniciatura-e-assemblaggio-situato-a-gaggio-1332622>

⁽⁵⁾ <https://www.venditetrprivati.com/avviso-vendita/ramo-d-azienda-con-relativo-immobile-1547079.html>

⁽⁶⁾ <https://www.gobidreal.it/ite/Cessione-Ramo-d-azienda-relativo-alla-lavorazione-lamiera-verniciatura-e-assemblaggio-situato-a-Gaggio-Montano-BO-1-287411>

⁽⁷⁾ <https://www.areeindustriali.it/it-IT/Tribunale/Procedimenti/Gaggio-Tech-Srl-Unipersonale-in-liquidazione>

⁽⁸⁾ <https://astetribunali24.ilsole24ore.com/astemobiliari/composizione-negoziata-della-crisi-gaggio-tech-srl/>

1. L'organizzazione societaria, la sede legale e la competenza territoriale del Tribunale di Bologna

1.1. La Società è partecipata dal socio unico Gaggio Project s.r.l. (**doc. 7**), a sua volta partecipata al 100% da Tecnostamp. Fino al 17 luglio 2025, iscritto a Registro Imprese in data 24 luglio 2025, era socio di Gaggio Project s.r.l. al 40% Minifaber, le quali quote sono state poi acquistate da Tecnostamp.

La Società è gestita dal Dott. Mattia Berti, in qualità di liquidatore. La revisione legale è affidata alla società DS Advisory s.r.l.

1.3. La sede legale di Gaggio Tech era ubicata in Milano sino al 10 aprile 2025, data in cui, con delibera dell'assemblea straordinaria, è stata trasferita a Gaggio Montano (BO).

Il trasferimento della sede legale si è dunque perfezionato da oltre un anno, sicché non ricorre l'ipotesi di irrilevanza del trasferimento prevista dall'art. 28 CCII.

Nondimeno, anche prima del suddetto trasferimento, la Società ha sempre avuto quale sede principale quella sita in Gaggio Montano (BO). È sufficiente considerare, a tal proposito, che l'attività d'impresa è sempre stata esercitata presso la sede operativa della Società ubicata in Gaggio Montano (BO).

Pertanto, al fine di far coincidere la sede legale con il centro degli interessi principali dell'impresa, ossia il *centre of main interests* o "COMI", radicato nella provincia di Bologna, con delibera dell'assemblea straordinaria del 10 aprile 2025 la Società ha formalizzato il trasferimento della propria sede legale a Gaggio Montano (BO).

Per quanto sopra, non si può dunque che chiedere al Tribunale di Bologna di riconoscere la propria competenza a conoscere del presente giudizio. È del resto principio inderogabile, ben testimoniato dalla natura funzionale della competenza per territorio fissata dall'art. 27 CCII, che ogni procedura *latu sensu* concorsuale sia radicata e si svolga nel luogo in cui la società ha il proprio centro direttivo, a prescindere da ogni risultanza formale circa il domicilio legale.

In via assolutamente subordinata, per l'ipotesi che il Tribunale qui adito ritenesse la propria incompetenza territoriale, si chiede che, a seguito dell'eventuale, denegata e davvero non creduta declaratoria d'incompetenza, il Tribunale ordini la trasmissione degli atti a favore del giudice considerato competente fatto salvo ogni effetto della presente domanda a far data dal deposito della stessa presso il giudice qui originariamente adito. Ciò in conformità a quanto sancito dalla Suprema Corte con sentenza della Cass. Civ. Sez. VI, 16/01/2017 n. 907, ove in relazione a una

fattispecie concordataria, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, a fronte di un'eventuale declaratoria di incompetenza, il Tribunale debba disporre contestualmente dell'officosa e immediata prosecuzione della procedura presso il giudice competente, cui pertanto andranno trasmessi gli atti di causa.

*

2. La storia della Società e l'attività esercitata

2.1. Gaggio Tech è stata costituita con atto del 16 marzo 2022, allo scopo di consentire la ripartenza della fabbrica Saga Coffe di Gaggio Montano (gestita dalla bergamasca Evoca Group), attraverso la sinergia della *business expertise* dei partner: Tecnostamp, quanto all'attività di stampaggio di plastiche termoplastiche e termoindurenti completate da verniciatura UV e metalizzazione (“**Ramo Plastica**”), e Minifaber, quanto al Ramo Lamiera. Entrambi le promotrici, Tecnostamp e Minifaber, non detengono prodotti propri, lavorando su richieste e dunque progetti della clientela.

La suddetta operazione è stata compiuta in esecuzione di un piano di reindustrializzazione, il quale prevedeva il potenziamento e la modernizzazione delle tecnologie esistenti, l'investimento in nuove tecnologie volte alla trasformazione del sito dalla logica “captive” (sola produzione di macchine da caffè) alla logica “custom” (orientata a servire diversi settori industriali).

Gli investimenti tecnologici e produttivi sono stati consistenti (oltre euro 7 mln), soltanto in minima parte sostenuti dai fondi regionali.

La Società ha iniziato ad essere operativa dal mese di giugno 2022 con l'assunzione di 54 dipendenti, successivamente incrementati di ulteriori 83 unità da reintegrarsi progressivamente sulla base degli accordi sindacali sottoscritti nell'aprile 2023.

*

3. Le cause della crisi

3.1 La crisi di Gaggio Tech è stata determinata, tra l'altro e in larghissima parte, dal mancato raggiungimento degli obiettivi economici e industriali posti alla base dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda Saga Coffee.

In particolare, la Società aveva programmato rilevanti investimenti in macchinari e personale confidando, da un lato, nella progressiva sostituzione del fatturato derivante dal rapporto con l'ex proprietaria Evoca mediante l'acquisizione di nuova clientela e, dall'altro, in un diverso e più

reddizio mix di fatturato.

Tali previsioni, tuttavia, non si sono realizzate nei tempi e nelle misure attese.

Più in particolare, la crisi è stata causata:

- (i) dalla sproporzione tra il fatturato effettivamente generato dalla nuova clientela acquisita, in prossimità della cessazione degli impegni di lavorazione con il Gruppo Evoca, e gli ingenti investimenti sostenuti dalla Società, sia in macchinari sia in costo del personale;
- (ii) dal minor margine realizzato rispetto a quello preventivato in sede di perfezionamento dell'operazione di acquisizione del ramo Saga Coffee. In particolare, il mix di fatturato è rimasto fortemente sbilanciato sull'attività di assemblaggio di macchine da caffè, caratterizzata da marginalità più contenute, a discapito delle attività di stampaggio di materiale plastico e di lavorazione di componenti lamierati, dalle quali erano attesi margini più elevati;
- (iii) dalla contrazione del mercato elettrico e dal ritardo nell'emissione dei bandi di gara nel mercato dell'energia distribuita, circostanze che hanno determinato un significativo slittamento del fatturato atteso verso clienti quali Schneider Electric ed ENEL.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi di mix di fatturato, in particolare con riferimento al Ramo Plastica, ha quindi reso di fatto sovradimensionato l'ingente investimento effettuato per l'acquisto dei macchinari destinati a tale attività, pari a circa euro 5,2 milioni. La mancata redditività di tale investimento ha contribuito in misura rilevante all'aggravamento della crisi di liquidità della Società.

Alla luce di quanto sopra, l'organo amministrativo ha provveduto: (i) dapprima a richiedere il supporto finanziario dei soci, i quali, fra dicembre 2024 e gennaio 2025, hanno erogato, tramite il socio unico versamenti a fondo perduto per un milione di euro che si sono rivelati non sufficienti; (ii) successivamente, preso atto della carenza di liquidità e dell'impossibilità di proseguire in continuità diretta, a proporre lo scioglimento della Società.

Con delibera del 28 febbraio 2025, il socio unico ha deliberato:

- (a) lo scioglimento anticipato della Società;
- (b) la nomina, quale liquidatore, del Dott. Mattia Berti, attribuendogli tutti i poteri di cui agli artt. 2489 e ss. c.c.

*

4. Le iniziative adottate prima dell'avvio della composizione negoziata - l'Affitto del Ramo Lamiera

4.1. Successivamente alla messa in liquidazione, il Dott. Berti ha promosso le interlocuzioni sia con le rappresentanze sindacali e regionali per la tutela dei 139 dipendenti della Società, sia con i soci indiretti Minifaber e Tecnostamp, allo scopo di verificare la disponibilità dei medesimi a supportare la Gaggio Tech sul piano industriale e finanziario.

Minifaber, già nel corso delle prime riunioni con le rappresentanze sindacali e regionali, si è resa disponibile a: (i) rendersi affittuaria del Ramo Lamiera, con possibilità di mantenere inizialmente 25 posti di lavoro e con l'obiettivo di accrescere la forza lavoro successivamente; (ii) rinunciare all'incasso dei propri crediti (v. Proposta di Acquisto).

In particolare, l'interesse di Minifaber al Ramo Lamiera e la sua volontà di sostenere il superamento della crisi di Gaggio Tech hanno trovato conferma nella successiva condivisione del Progetto di piano, illustrato a Minifaber e a Tecnostamp nell'assemblea del 10 giugno 2025, il quale espressamente prevedeva l'ipotesi che, in caso di acquisto del Ramo Lamiera da parte di Minifaber, i crediti di quest'ultima per complessivi euro 876.757,86 fossero compensati con il credito di GT derivante dalla vendita di tale ramo al prezzo di euro 2 mln.

Nel sopra descritto contesto, atteso che la situazione di tensione finanziaria della Società impedivano di sviluppare l'attività in modo adeguato, al fine di non disperdere il valore del patrimonio attivo e salvaguardare per quanto possibile i posti di lavoro, la Gaggio Tech si è determinata a concedere in affitto a Minifaber il Ramo Lamiera.

Infatti, Minifaber S.p.A. è società che si ritiene dotata di adeguata solidità patrimoniale e solvibilità economico-finanziaria. La società ha sede legale in Seriate (BG), Via Brusaporto n. 35, capitale sociale pari a euro 2.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA n. 01777830165, ed opera nel settore della lavorazione e dello stampaggio dei metalli (**doc. 8**).

La solidità della proponente è altresì confermata al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, dal quale emergono, tra l'altro, un patrimonio netto pari a euro 40.865.989, un utile d'esercizio pari a euro 3.129.151 e disponibilità liquide pari a euro 12.059.680 (**doc. 9**).

In particolare, in data 11 aprile 2025, con atto a rogito del Notaio Rita Merone di Bologna (**doc. 4**), Gaggio Tech ha concesso in affitto a Minifaber, con efficacia dal 15 aprile 2025, il Ramo Lamiera, per la durata di 12 mesi, rinnovabile tacitamente per ulteriori 12 mesi, al canone annuo di

euro 12.000,00 (oltre IVA) incrementato da 50.000,00 in caso di rinnovo; alla Concedente è riconosciuto il diritto di recedere con effetto immediato, in caso di aggiudicazione a terzi del ramo nell'ambito delle procedure competitive volte alla sua definitiva cessione (“**Affitto Ramo Lamiera**”).

Sono escluse dall’Affitto le rimanenze di magazzino, le quali possono essere acquistate per tutto il periodo di durata del contratto al prezzo indicato nell’Allegato 9.01 dell’Affitto Ramo Lamiera.

Con riferimento ai dipendenti, l’Affitto Ramo Lamiera include 25 rapporti di lavoro, con la precisazione che Minifaber avrebbe potuto avvalersi di ulteriori dipendenti in regime di distacco.

Sul punto, si segnala che, sin dall’inizio dell’Affitto, Minifaber ha impiegato mediamente ulteriori 15 lavoratori in distacco.

4.2. L’Affitto Ramo Lamiera, come sopra descritto, ha un carattere strumentale alla salvaguardia dei valori aziendali, anche in vista della futura cessione a titolo definitivo dell’azienda. Detto contratto è pertanto da intendersi funzionali alla soluzione della crisi ai sensi del CCII.

In particolare, come precisato nel contratto medesimo, l’Affitto è stato stipulato in via “*funzionale all’accesso [...] al procedimento di composizione negoziata della crisi previsto dal c.c.i.i., ovvero all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi*” nonché al “*fine di salvaguardare, nel prevalente interesse dei creditori, il valore del Ramo d’Azienda e dei beni, materiali e immateriali che lo compongono, preservando la continuità aziendale e la tutela dei posti di lavoro*”.

Invero, in questa prospettiva si evidenzia che il suddetto contratto ha consentito la “cristallizzazione” di fatto del passivo della Società. Per contro, i flussi attivi derivanti dal contratto, nonché i valori esposti nella Proposta di Acquisto (v. più dettagliatamente *infra*), forniscono risorse certe da destinare - unitamente al reintroito delle vendite dei beni *no core* - alla soddisfazione dei creditori.

5. Il piano di risanamento della Gaggio Tech e le attività svolte dalla Società al fine di attuare il piano di risanamento.

5.1. Il Piano prevede la continuità aziendale indiretta, da attuarsi in un primo momento per il tramite dell'affitto (già perfezionato in favore di Minifaber), fino alla definitiva cessione a terzi del Ramo Lamiera.

Il Piano considera di destinare al pagamento dei creditori:

- (i) i flussi derivanti dall'Affitto Ramo Lamiera (fino alla definitiva cessione) e dall'estimatorio perfezionati con Minifaber;
- (ii) il ricavato della vendita del magazzino del Ramo Plastica e delle forniture eseguite in favore del Gruppo Evoca (v. più dettagliatamente *infra*);
- (iii) l'incasso dei crediti delle Società;
- (iv) il ricavato della vendita dei macchinari del Ramo Plastica in favore di Tecnostamp, visto l'esito negativo delle vendite competitive sino ad oggi pubblicizzate (v. più dettagliatamente *infra*);
- (v) il ricavato della cessione del Ramo Lamiera e dell'immobile ove è esercitata l'attività d'impresa, da realizzarsi entro il 31/12/2026 al prezzo offerto da Minifaber ovvero, in caso di offerte migliorative anche di terzi, al miglior prezzo proposto;
- (vi) il ricavato della vendita di beni residuali non compresi parte né del Ramo Lamiera né del Ramo Plastica
- (vii) la finanza esterna.

5.2. Sin dall'avvio della composizione negoziata, la Società ha dato corso alle attività propedeutiche alla definizione e all'attuazione del piano di risanamento.

In una fase iniziale, il Piano prevedeva la continuità - oltreché del Ramo Lamiera - anche del Ramo Plastica, dapprima diretta finalizzata alla chiusura degli ordini in essere con i principali clienti e successivamente indiretta.

In tale prospettiva, la Società ha predisposto e pubblicato inviti ad offrire per la cessione del Ramo Plastica, o delle singole linee produttive, precisando che sarebbero state comunque esaminate con

carattere preferenziale le manifestazioni di interesse aventi ad oggetto l'acquisto del ramo nel suo complesso ⁽⁹⁾.

Con riferimento a tale ramo, non sono tuttavia pervenute offerte. La Società ha, invece, ricevuto offerte per l'acquisto dei relativi macchinari, con particolare riferimento alle linee di stampaggio.

Sono state dunque esperite ulteriori procedure competitive volte alla vendita atomistica dei beni mobili costituenti il Ramo Plastica ⁽¹⁰⁾ e l'attività è cessata nel mese di settembre scorso.

Parallelamente, in data 15 dicembre 2025, si è svolta, davanti al Notaio Luca Guglielmino di Bologna, l'asta avente ad oggetto l'alienazione dei beni mobili residui *no core*, che ha consentito la dismissione di gran parte dei lotti in vendita.

Successivamente, in data 28 gennaio 2026 si è tenuta una seconda asta, concernente i beni *no core* residuali, assieme a n. 12 lotti relativi ai cespiti del Ramo Plastica, comprensivi delle linee di stampaggio. Tale asta è andata deserta.

A valle di tale asta è però sopraggiunta un'offerta per un ulteriore lotto dei beni/macchinari del laboratorio di ricerca e sviluppo da parte di uno degli aggiudicatari della prima asta. Si è dunque proceduto a tale vendita.

In data 10 marzo 2026 si è inoltre tenuta un'ulteriore asta concernente i n. 14 lotti rimasti invenduti ad un prezzo ribassato rispetto al tentativo precedente e rispetto ai valori peritali considerati a Piano. Anche tale asta è andata deserta.

Pertanto, alla luce degli esperimenti di vendita andati deserti, è chiaro come sia stata disattesa la previsione formulata nella versione originaria di Piano, la quale stimava un realizzo dei macchinari del Ramo Plastica per importi coerenti a quelli peritali (euro 2,2 mln) e superiori rispetto all'offerta di acquisto di Tecnostamp (v. *infra* par. 5.4.).

5.3. Sempre sotto il profilo delle risorse a servizio del debito, con atto del 24-28 aprile 2025 rinnovato in data 17 giugno, Tecnostamp si è impegnata:

⁽⁹⁾ <https://astetribunali24.ilsole24ore.com/astemobiliari/gaggio-tech-srl-unipersonale-in-liquidazione/>

⁽¹⁰⁾ <https://www.astagiudiziaria.com/inserzioni/gaggio-tech-srl-unipersonale-in-liquidazione-attrezzature-macchine-del-laboratorio-dedito-allattivitadi-rs-1292304>; <https://www.astagiudiziaria.com/inserzioni/gaggio-tech-srl-unipersonale-in-liquidazione-macchinari-e-linee-di-produzione-del-ramo-dazienda-dedito-allo-stampaggio-e-ogni-1308729> e <https://astetribunali24.ilsole24ore.com/astemobiliari/gaggio-tech-srl-unipersonale-in-liquidazione-2/>

- (a) ad acquistare, previo espletamento di procedure competitive, i beni mobili relativi al Ramo Plastica e i beni *no core* al prezzo totale di euro 1.879.000,00 (inferiore a quello di perizia), oltre via, con spese di rimozione e trasporto a carico dell'acquirente, subordinatamente al mancato reperimento di offerte;
- (b) a erogare in favore della Società, a fondo perduto e senza obbligo di restituzione, l'importo di euro 1.000.000,00 da pagarsi in 18 rate mensili di pari importo;
- (c) a mantenere il contratto di consolidato fiscale nazionale, che consente alla Società di trasferire le perdite a Tecnostamp.

I suddetti impegni sono condizionati, *inter alia*, a che la Società concluda, entro il 30 settembre 2026, uno o più accordi con i creditori *ex art.* 23, comma 1, CCII, ovvero giunga all'omologazione di uno degli accordi con i creditori previsti dal CCII.

*

6. La manovra finanziaria e le trattative con i creditori

6.1. Le iniziative industriali sopra rappresentate (v. *supra* par. 5.1.) sono volte a dare esecuzione alla manovra finanziaria, la quale prevede la rinegoziazione del debito pregresso con tutti i creditori della Società, secondo modalità e tempistiche sostenibili alla luce della generazione di cassa stimata dal Piano.

L'attività di rinegoziazione implica il raggiungimento di accordi con i vari creditori delle Società funzionali alla rimodulazione in termini di sostenibilità del profilo di indebitamento delle Società.

Nella versione originaria del Piano, la manovra finanziaria prevedeva il soddisfacimento integrale e dilazionato di tutti i creditori di Gaggio Tech, secondo le tempistiche scandite dal realizzo degli asset di proprietà della Società e anche grazie al sostegno dei soci.

Come anticipato in parte sopra (v. par. 5.2.), nel corso della composizione negoziata si sono alcuni verificati accadimenti che hanno comportato la necessità di modificare la manovra finanziaria, tra i quali, fra quelli di maggiore impatto (per un esame di dettaglio di rinvia al Piano):

- (a) la mancata vendita dei macchinari/impianti diversi rispetto a quelli rientranti nel Ramo Lamiera al prezzo di realizzo stimato nel Piano iniziale: infatti, come sopra menzionato, le aste sono tutte andate deserte, il che ha determinato la modifica dei ricavi attesi al prezzo pari a circa euro

1,8, in coerenza con l'impegno assunto da Tecnostamp (v. *supra* par. 5.3.), e non al valore di perizia pari a circa euro 2,2, milioni;

(b) la variazione delle prospettive di utilizzo, nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, delle perdite fiscali maturate dalla Società da parte della Consolidante, Tecnostamp, con conseguente riduzione in capo alla Gaggio Tech del realizzo derivante dal trasferimento di tali perdite (oggi stimato ad euro 250 mila rispetto ai circa 400 mila iniziali).

6.2. Si precisa, in via di sintesi e semplificazione, che la manovra finanziaria, come ora proposta per effetto dell'aggiornamento del Piano, prevede:

(i) per i **dipendenti**: (1) il pagamento regolare degli stipendi e della tredicesima dei lavoratori non cessati fino alla cessione del Ramo Lamiera; (2) il pagamento integrale di quanto dovuto ai lavoratori cessati a seguito della sottoscrizione dell'accordo con i creditori; (3) il pagamento integrale del TFR, dei ticket di licenziamento e altri costi connessi, in quattro rate trimestrali dal 31 marzo 2027 al 31 dicembre 2027;

(ii) per i **fornitori privilegiati**, il pagamento parziale dell'80% del credito in sorte capitale alla data del 30 aprile 2026, entro il 31 dicembre 2026;

(iii) per i **fornitori chirografari**, il pagamento parziale del 60 % del credito in sorte capitale alla data del 30 aprile 2026, entro il 31 dicembre 2026;

(iv) per la **Regione Emilia-Romagna**, il pagamento parziale dell'80% del credito per capitale in quattro rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2027 e sino al 31 dicembre 2027;

(v) per **Banca del Territorio Lombardo**, garantita al 90% da SACE, il raggiungimento di un accordo nei seguenti termini: (1) moratoria per ulteriori 12 mesi; (2) il pagamento parziale e dilazionato del credito chirografario (*i.e.* il 10% del totale) nella misura del 60%; (3) accollo di Minifaber del debito residuo dallo stralcio;

Le Società hanno interesse a ottenere, con lo strumento giuridico che risulterà più opportuno, essenzialmente accordi di moratoria, dilazione e stralcio con i propri creditori nei termini di cui alla proposta.

Le Società ritengono verosimile che tali accordi possano essere raggiunti e perfezionati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCII, o in alternativa, ove il residuo tempo a disposizione della composizione negoziata non consentisse il raggiungimento di tali accordi in

tempo utile, di poter perfezionare un accordo di ristrutturazione dei debiti da sottoporre a omologazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 CCII.

6.3. Le trattative con i creditori sono in stato avanzato.

Più in particolare, le negoziazioni con i fornitori e l'unico creditore finanziario, grazie all'ausilio dell'Esperto, vengono fattivamente coltivate: tutti hanno dimostrato la propria disponibilità a proseguire le trattative e si sono tenuti numerosi incontri plenari, sia *one-to-one* nei limiti in cui ciò è risultato opportuno e/o necessario. Alcuni creditori hanno già provveduto ad accettare le proposte avanzate dalla Società.

Con specifico riguardo all'unico istituto bancario creditore, Banca del Territorio Lombardo, la Società ha concesso una moratoria che ha consentito la sospensione del pagamento di quattro rate trimestrali a decorrere dalla prima in scadenza al 30 giugno 2025, con conseguente allungamento del piano di ammortamento fino al 30 settembre 2030.

A riprova dei fattivi e proficui rapporti con i creditori e come già accennato, si evidenzia nuovamente che la Società non ha avuto necessità di ricorrere ad alcuna misura protettiva del patrimonio o cautelare.

In data 22 maggio 2026, la Società ha, da ultimo, trasmesso proposta di accordo a tutti i creditori (**doc. 10**).

Si precisa che la definizione conclusiva delle proposte ai creditori è intervenuta solo recentemente in ragione della modifica della manovra finanziaria resasi necessari alla luce degli accadimenti sopra rappresentati (v. par. 6.1.), nonché della formalizzazione della Proposta d'Acquisto avvenuta soltanto a metà marzo 2026.

7. I presupposti dell'autorizzazione a cedere l'azienda o uno o più dei suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c.

7.1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCI, il Tribunale, su richiesta dell'imprenditore, può autorizzare l'imprenditore a trasferire l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., qualora ⁽¹⁾:

- (i) la cessione risulti funzionale rispetto alla continuità aziendale, consentendo la preservazione dei valori connessi alla prosecuzione dell'attività. Tale presupposto sussiste se l'atto risulta coerente con il piano di risanamento, nonché con le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII;
- (ii) sussista la ragionevole probabilità che il piano proposto ai creditori sia idoneo a risanare l'impresa;
- (iii) il trasferimento assicuri la migliore soddisfazione dei creditori. Tale verifica va compiuta raffrontando la presumibile soddisfazione dei creditori in caso di liquidazione concorsuale;
- (iv) vengano espletate le opportune procedure competitive per la selezione dell'acquirente.

4.2. Il Piano prevede (dopo un breve periodo di affitto-ponte funzionale ad assicurare la conservazione dei valori attivi) la vendita a terzi del Ramo Lamiera, allo scopo di garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa e di realizzare in tempi contenuti la liquidità necessaria a dare esecuzione ai pagamenti in favore dei creditori.

Tale cessione degli *asset* aziendali risulta funzionale alla continuità aziendale dell'impresa, coerente con il Piano e idonea al superamento dello stato di crisi.

Si consideri, in particolare, che la vendita del ramo d'azienda in favore di Minifaber consente di valorizzare anche l'immobile di Gaggio Tech, oggetto della medesima Proposta d'Acquisto. In particolare, la proposta prevede la cessione congiunta sia del ramo sia dell'immobile, garantendo che il prezzo offerto per l'immobile (3,5 milioni) risulti pari al valore stimato dalla perizia (v. **doc. 11**).

In tale prospettiva, la vendita integrata assicura che l'immobile, che allo stato non ha ricevuto concrete manifestazioni d'interesse da altri investitori, possa essere ceduto ad un valore superiore rispetto alla stima peritale, massimizzando il ricavo complessivo per i creditori e rafforzando la sostenibilità economica dell'iniziativa industriale alla base del Piano.

⁽¹⁾ Trib. Perugia, 6 febbraio 2025, in *Il caso.it*; Trib. Torino, 20 febbraio 2025, in *Il caso.it*; Trib. Firenze, 4 aprile 2023, in *Banca dati di merito*.

Con specifico riguardo agli interessi dei dipendenti, si segnala che la cessione, si garantisce la definitiva salvaguardia di 25 posti di lavoro.

Dunque, lo scenario della cessione del Ramo Lamiera in continuità risulta il migliore possibile, anche e soprattutto, per i lavoratori dipendenti.

7.3. In seconda istanza, la cessione in continuità d'esercizio del Ramo Plastica appare indispensabile al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori.

Infatti, qualora la Proposta di Minifaber non venisse realizzata, esiste il serio rischio che nessun altro acquirente presenti offerte valide (ipotesi plausibile, considerato che l'altro ramo non ha ricevuto proposte e che, alla data odierna, non risultano offerte diverse da quella di Minifaber).

In tale prospettiva, occorre altresì evidenziare che la Proposta di Minifaber è subordinata alla circostanza che l'operazione venga perfezionata mediante l'autorizzazione del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), CCII; pertanto, la medesima perderebbe efficacia in assenza dell'autorizzazione richiesta.

Ove, dunque, venisse meno la Proposta d'Acquisto, si può ragionevolmente stimare che la liquidazione giudiziale potrebbe comunque procedere alla vendita dell'immobile a valori di perizia (euro 3,5 milioni - doc. 11). Diversamente, con riferimento al Ramo Lamiera, occorre considerare che lo stesso risulta privo di autonomo avviamento, trattandosi di un ramo privo della componente commerciale e dotato esclusivamente di capacità produttiva.

In tale scenario, il curatore potrebbe quindi procedere unicamente alla vendita atomistica di impianti e macchinari, stimati dal Prof. David in Euro 970.000 (**doc. 12**), valore che potrebbe verosimilmente subire ribassi, quantomeno nella misura del 25%, in caso di asta andata deserta.

Con la conseguenza che verrebbero destinati ai creditori flussi significativamente inferiori rispetto a quelli che potrebbero derivare dalla vendita delle in favore di Minifaber, con grave pregiudizio alle ragioni creditorie.

8. LA PROPOSTA DI ACQUISTO

8.1. Il perimetro del Ramo Lamiera

Il perimetro del Ramo Lamiera, da cedere in continuità, risulta essenzialmente composto da:

- a) tutti i macchinari, gli arredi e le attrezzature in generale (inclusa l'attrezzatura varia e minuta) unitamente a tutti gli altri beni mobili di proprietà della Gaggio Tech e/o dalla stessa comunque utilizzati in relazione al Ramo Lamiera come individuati dall'Allegato 2.02.(a.1.) all'Affitto Ramo Lamiera;
- b) laddove i relativi contratti di noleggio e/o leasing siano ancora in vigore con la Gaggio Tech, i muletti, i p.c., le stampanti, i *software*, i telefoni e altri beni individuati dall'Allegato 2.02.(a.3.) all'Affitto Ramo Lamiera;
- c) i rapporti di lavoro coi dipendenti individuati nominativamente dall'Allegato 2.02.(b.1.) all'Affitto Ramo Lamiera;
- d) i contratti stipulati da Gaggio Tech per l'esercizio del ramo in esame e specificatamente indicati dall'Allegato 2.02.(b.2.) all'Affitto Ramo Lamiera;
- e) documentazione tecnica, tecnologia, programmi, segreti commerciali, disegni e ogni altro *know-how* di cui è proprietaria Gaggio Tech e dalla stessa utilizzati in relazione al ramo, ivi compresi i progetti, in corso e/o in fase di studio di cui alla premessa J dell'Affitto Ramo Lamiera;
- f) tutte le autorizzazioni e i permessi all'esercizio dell'attività del Ramo concesse dalle autorità competenti.

Sono espressamente esclusi dal Ramo Lamiera:

- (a) giacenze liquide, beni, diritti, attività, crediti, obbligazioni, passività, debiti e/o rapporti, non menzionato sopra, di qualsiasi genere e/o natura, anche solo potenziali, ivi compresi (in via meramente esemplificativa) i ratei attivi e passivi, le sopravvenienze attive o passive, quelli relativi ai rapporti con i dipendenti e/o a imposte e tasse di qualsiasi tipo, i costi e tutto quanto comunque sorto o maturato anteriormente alla data di efficacia dell'Affitto Ramo Lamiera o che tragga la propria causa da fatti o atti verificatisi anteriormente a tale data anche se relativi all'attività aziendale od all'esercizio della stessa, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni di legge;
- (b) i fondi di trattamento di fine rapporto relativi ai dipendenti inclusi nel Ramo per il periodo precedente la data di efficacia dell'Affitto Ramo Lamiera;
- (c) tutte le attività, i diritti e i crediti sorti successivamente alla data di efficacia dell'Affitto Ramo Lamiera o comunque derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo successivo alla predetta data di efficacia;
- (d) tutte le passività, i debiti, i danni, le perdite o gli elementi negativi di qualsiasi tipo o natura, maturanti successivamente alla data di efficacia dell'Affitto Ramo Lamiera o comunque derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo successivo la predetta data di efficacia;

(e) debiti tributari e/o previdenziali (anche se non ancora accertati) relativi alla gestione del Ramo Lamiera antecedente alla data di efficacia dell’Affitto Ramo Lamiera, né di alcun danno, perdita, passività o elemento negativo di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, che derivi da tale gestione e/o comunque derivante da qualsiasi tipo di atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo precedente la predetta data di efficacia;

(f) debiti tributari e/o previdenziali (anche se non ancora accertati) relativi alla gestione del Ramo Lamiera, così come qualsivoglia danno, perdita, passività o elemento negativo di qualsiasi tipo, natura ed ammontare, che derivi da tale gestione e/o comunque derivante da qualsiasi tipo di atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo **successivo** alla data di efficacia dell’Affitto Ramo Lamiera.

(g) il bene immobile nel quale attualmente è esercitato il Ramo Lamiera.

La proposta di Minifaber di acquisto del Ramo Lamiera è stata oggetto di valutazione da parte del Dott. Matteo Rossi, il quale, mediante parere in data 25 maggio 2026, ha espresso giudizio di congruità della medesima proposta in quanto coerente con i valori del Ramo e dell’Immobile; il medesimo dott. Rossi è giunto a detta conclusione dopo avere manifestato l’opinione che il valore del predetto Ramo sia determinabile in una “forbice” tra euro 1.750.000 ed euro 2.000.000 (doc. 12bis).

8.2. Le condizioni della Proposta di Acquisto

Con atto del 12 marzo 2026, Minifaber ha avanzato la Proposta d’Acquisto del Ramo Lamiera e dell’immobile, ove è esercitata l’attività d’impresa, di proprietà della Gaggio Tech alle seguenti condizioni:

(A) compravendita da perfezionarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2026 (fino a tale data resterà vigente il contratto di affitto del Ramo);

(B) prezzo di Euro 5.500.000,00 (dei quali euro 2 milioni per il Ramo Lamiera - di seguito il “**Corrispettivo Ramo**” - ed euro 3.500.000,00 per l’immobile – di seguito il “**Corrispettivo Immobile**”) da pagarsi come segue:

(i) il Corrispettivo Immobile sarà versato: - per l’importo di euro 2.295.648,10 mediante accollo liberatorio del debito di Gaggio Tech verso il creditore finanziario Banca del Territorio Lombardo alla data del 31 marzo 2026; - per la somma pari a euro 1.204.351,90 in 24 rate mensili di pari importo, di cui la prima in sede del rogito;

(ii) il Corrispettivo Ramo sarà versato: - in parte, mediante accollo liberatorio dell’ammontare dei debiti verso i dipendenti trasferiti a titolo di TFR, tredicesima e ferie/permessi maturati e non

goduti; - 870.000,00 mediante rinuncia di Minifaber a tutti i crediti di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 2045/2025 e n. r.g. 6414/2025 del Tribunale di Bologna, con conseguente abbandono ex art. 309 c.p.c. e spese legali interamente compensate della causa di opposizione n. r.g. 13812/2025 pendente dinanzi al Tribunale di Bologna; - il residuo mediante bonifico bancario in 24 rate mensili di pari importo, di cui la prima in sede di rogito.

(C) la Proposta d'Acquisto ha ad oggetto inscindibilmente il Ramo Lamiera e il relativo immobile strumentale; l'impedimento all'acquisto di entrambi gli *asset* da parte di Minifaber costituirà un legittimo motivo e giusta causa di revoca della proposta o recesso dalla stessa, anche se accettata dalla Società.

Atteso che il perfezionamento della compravendita è prevista entro il 31 dicembre 2026, si richiede espressamente che il Tribunale disponga che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione per cui è formulata la presente istanza, possa avvenire anche successivamente alla chiusura della composizione negoziata e anche, eventualmente, in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione che, in esito alla composizione negoziata, potrà essere perfezionato ai sensi degli articoli 23, comma 2, lett. (b) e 57 CCII.

La Proposta di Acquisto di Minifaber è, *inter alia*, sospensivamente condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione del Tribunale ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII. In caso di mancato avveramento, l'offerta si intenderà decaduta e priva di qualsiasi efficacia.

L'offerta vincolante ricevuta da Minifaber è superiore al valore di stima del Ramo (doc. 12), così come determinato mediante apposita perizia ed è allo stato l'unica pervenuta alla Società.

9. Il rispetto del principio di competitività - Le forme adottate da parte della società al fine di garantire la massima pubblicità della cessione e sollecitare offerte migliorative.

Con riguardo alle procedure di competitività espletate dalle Società, si rammenta che, con il supporto degli *advisor* e dell'Esperto, Gaggio Tech ha provveduto a pubblicare sui siti Aste Tribunali sulle seguenti piattaforme: Portale Vendite Pubbliche (PVP) ⁽¹²⁾, intribunale.net ⁽¹³⁾, ivgbologna.it

⁽¹²⁾https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4559202

⁽¹³⁾ <https://www.intribunale.net/dettaglio-altro/-/mobile/2134/2468/4>

(¹⁴), Asta Giudiziaria (¹⁵), Fallcoaste (¹⁶), Gobid (¹⁷), Confindustria (¹⁸), Aste Tribunali del Sole 24 Ore (¹⁹). Inoltre, si è provveduto alla pubblicazione sui quotidiani Il Sole24ORE e sul Resto del Carlino, edizione Emilia-Romagna. L'invito ad offrire, il quale mette in evidenza la pendenza della procedura di composizione negoziata, e contiene adeguata descrizione dei rami d'azienda posti in vendita, il relativo prezzo, e tutte le informazioni utili ai potenziali interessati per poter partecipare alla vendita.

Come sopra anticipato, l'invito è stato pubblicato, in data 8 aprile 2026, sulle suddette piattaforme (tutti operatori nazionali specializzati nelle vendite giudiziarie, con ampia diffusione su tutto il territorio italiano) ed è rimasto continuativamente in pubblicità fino al 11 maggio 2026. In data 22 aprile 2026 è stato inoltre pubblicato sui quotidiani de Il Sole 25 ORE e Il Resto del Carlino, edizione Emilia-Romagna. **L'invito è pertanto rimasto continuativamente in pubblicità per oltre 30 giorni.**

La pubblicazione degli inviti ad offrire sui suddetti portali si ritiene garantisca la competitività della procedura, atteso che assolve alle principali finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 22, lett. d), CCII, ovverosia la trasparenza, la parità di accesso alle informazioni e la massima diffusione delle informazioni pubblicate.

In particolare, tale pubblicità:

- (a) è stata eseguita su canali ufficiali, pubblici e ordinariamente utilizzati per la vendita di beni e rami d'azienda nell'ambito di procedure concorsuali o giudiziarie e consultato da operatori e investitori di settore;
- (b) rende conoscibile gli inviti ad offrire a una platea ampia e qualificata, non ristretta al territorio locale, favorendo l'interesse di soggetti industriali o finanziari che abitualmente monitorano tali canali;
- (c) è coerente con la prassi delle procedure competitive previste per la vendita di beni aziendali,

(¹⁴) <https://www.ivgbologna.it/inserzioni/manifestazione-di-interesse-gaggio-tech-srl-immobile-e-ramo-dazienda-relativo-alla-lavorazione-lamiera-verniciatura-e-assemblaggio-situato-a-gaggio-1332622>

(¹⁵) <https://www.astagiudiziaria.com/inserzioni/manifestazione-di-interesse-gaggio-tech-srl-immobile-e-ramo-dazienda-relativo-alla-lavorazione-lamiera-verniciatura-e-assemblaggio-situato-a-gaggio-1332622>

(¹⁶) <https://www.venditetrprivati.com/avviso-vendita-ramo-d-azienda-con-relativo-immobile-1547079.html>

(¹⁷) <https://www.gobidreal.it/aste/Cessione-Ramo-d-azienda-relativo-alla-lavorazione-lamiera-verniciatura-e-assemblaggio-situato-a-Gaggio-Montano-BO-1-287411>

(¹⁸) <https://www.areeindustriali.it/it-IT/Tribunale/Procedimenti/Gaggio-Tech-Srl-Unipersonale-in-liquidazione>

(¹⁹) <https://astetribunali24.ilsole24ore.com/astemobiliari/composizione-negoziata-della-crisi-gaggio-tech-srl/>

anche qualora non sia richiesto l'espletamento di una gara formale.

Alla data odierna, non risultano presentate offerte.

10. L'urgenza di provvedere

La presente istanza viene presentata in data odierna, in coerenza con lo stato di avanzamento delle trattative con i creditori, alla luce delle quali solo oggi è stato possibile licenziare un piano che, auspichiamo, possa dirsi condiviso e dunque concretamente attuabile.

La presentazione odierna consente pertanto di assicurare la regolare prosecuzione del procedimento di composizione negoziata, ormai prossimo alla scadenza del **21 giugno 2026** e di consentire l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 22, lett. d) CCII, condizione necessaria per la piena efficacia della Proposta di Acquisto di Minifiber.

Come già esposto, la proposta si ritiene sia particolarmente conveniente, dal momento che garantisce un esito economicamente vantaggioso e coerente con l'obiettivo di massimizzare il valore aziendale, oltre a favorire la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali. La circostanza, inoltre, che a fronte di ben 2 mesi di pubblicità, alcun investitore si sia dimostrato interessato a valutare l'acquisto dell'azienda, rende concreto il rischio che – ove l'offerta di acquisto di Minifiber decadesse – l'azienda sarebbe destinata a cessare.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare dunque giustificato il carattere di urgenza della presente istanza, il cui accoglimento è condizione essenziale per evitare la perdita di efficacia della proposta d'acquisto e per assicurare la massima tutela degli interessi dei creditori e la continuità aziendale.

Per tutto quanto sopra esposto, si confida, dunque, nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Bologna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, *sub* d), CCII, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, eventualmente nominato l'ausiliario, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., verificata la funzionalità degli atti alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, autorizzare Gaggio-Tech S.r.l. in Liquidazione a cedere a Minifiber S.p.a. il Ramo d'Azienda alle condizioni indicate *sub* par. 8.2 e **doc. 5**, con esclusione della solidarietà passiva codicistica in deroga all'art. 2560, secondo comma, c.c., e fiscale ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 472/1997 (come modificato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87), e ferma,

comunque, restando la disciplina di cui all'art. 2112 del codice civile.

Con espressa richiesta di prevedere espressamente che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche prima o successivamente alla chiusura della CNC, ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, CCII.

Si allegano i seguenti documenti:

All. A procura

All. B visura Gaggio-Tech s.r.l. in liquidazione

doc. 1 istanza CNC e allegati;

doc. 2 accettazione incarico esperto;

doc. 3 Progetto di piano;

doc. 3bis Piano;

doc. 4 affitto Ramo Lamiera e allegati;

doc. 5 proposta d'acquisto Minifaber;

doc. 5bis impegno Minifaber del 19 maggio 2026;

doc. 5ter verbale asta 11 maggio 2026;

doc. 6 proroga incarico Esperto;

doc. 7 visura ordinaria Gaggio Project;

doc. 7bis visura Tecnostamp;

doc. 8 visura Minifaber;

doc. 9 bilancio Minifaber al 31.12.2024;

doc. 10 proposta ai creditori;

doc. 11 perizia immobile;

doc. 12 perizia Ramo Lamiera;

doc. 12bis parere di congruità Proposta d'Acquisto;

doc. 13 inviti ad offrire, avvisi di gara e verbali vendite competitive beni mobili;

doc. 14 verbale di assemblea del 10.6.2025.

Firenze-Bologna, maggio 2026

Avv. Prof. Francesco D'Angelo

Avv. Eugenia Tognocchi

Avv. Pier Luigi Monari Sardé